

## COPIA

<b>Comune di Rieti</b>	<b>DELIBERAZIONE N. 155</b>
Provincia di Rieti	<input type="checkbox"/> Soggetta invio Capigruppo Consiliari



### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO ESERCIZIO 2021. ART. 11-BIS DEL D.LGS. 118/2011 E PRINCIPIO CONTABILE ALLEGATO 4/4 CONCERNENTE IL BILANCIO CONSOLIDATO

L'anno 2022 , addi 06 del mese di **Ottobre** alle ore **17:00** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

		Presente/Assente
Sinibaldi Daniele	Sindaco	Presente
Mesticelli Chiara	Vice Sindaco	Presente
Chiarinelli Claudia	Assessore	Presente
De Santis Oreste	Assessore	Assente
Nobili Fabio	Assessore	Presente
Palomba Giovanna	Assessore	Assente
Rosati Letizia	Assessore	Presente
Rositani Giovanni	Assessore	Presente
Sanesi Giuliano	Assessore	Presente
Sebastiani Andrea	Assessore	Presente

N. Presenti 8    N. Assenti 2

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale Dott ssa Giosy Pierpaola Tomasello. Essendo legale il numero di intervenuti, il Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO che

– il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42; – l'art. 151 c. 8 del citato decreto recita: "...entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118...";

– l'art. 11-bis di tale decreto reca: "Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4";

**VISTO** il principio contabile applicato del bilancio consolidato di cui all'Allegato 4/4 del D.Lgs. 118/11 che, nel disciplinare le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato stabilisce che "gli enti redigono un bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate";

**DATO ATTO** che, ai sensi del punto 3 del citato principio, ai fini della predisposizione del bilancio consolidato gli enti capogruppo predispongono due elenchi distinti che dovranno essere oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale e concernenti: - gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica; - gli enti, le aziende e le società che devono essere compresi nel bilancio consolidato.

**CONSIDERATO** che il paragrafo 2 dell'allegato 4/4 del D.Lgs. 118/11, recita: costituiscono componenti del "gruppo amministrazione pubblica":

1. gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;
2. gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;
3. 2.1 gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo: a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda; b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda; c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda; d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione; e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione

di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi.

4. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione. 2.2 gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2. 3. le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione; 3.1 le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo: a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria; b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato. 3.2 le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20%, o al 10% se trattasi di società quotata.

**TENUTO CONTO CHE:** ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società; – il gruppo "amministrazione pubblica" può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.

**RICORDATO** che gli enti e le società del gruppo compresi nel Gruppo Amministrazione Pubblica possono essere esclusi dal bilancio consolidato nei casi di: a) Irrilevanza, quando il bilancio della componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento per gli enti locali rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo: - totale dell'attivo, - patrimonio netto, - totale dei ricavi caratteristici. In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrelevanza è determinata con riferimento ai

soli due parametri restanti. La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Si pensi, ad esempio, al caso limite di un gruppo aziendale composto da un considerevole numero di enti e società, tutte di dimensioni esigue tali da consentirne l'esclusione qualora singolarmente considerate. Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento. Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" dell'ente". b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate, tenuto conto che i casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il preconsuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione.

**ATTESO** che, secondo quanto stabilito dal paragrafo 2, punto 3, dell'allegato 4/4 del D. Lgs. 118/2011, "... Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione...";

**VISTO** il paragrafo 4.4 dell'allegato 4/4 del D.Lgs. 118/11 che recita: "I bilanci della capogruppo e dei componenti del gruppo, rettificati secondo le modalità indicate nei paragrafi precedenti sono aggregati voce per voce, facendo riferimento ai singoli valori contabili, rettificati sommando tra loro i corrispondenti valori dello stato patrimoniale (attivo, passivo e patrimonio netto) e del conto economico (ricavi e proventi, costi e oneri): - per l'intero importo delle voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti strumentali controllati e delle società controllate (cd. metodo integrale); - per un importo proporzionale alla quota di partecipazione, con riferimento ai bilanci delle società partecipate e degli enti strumentali partecipati (cd. metodo proporzionale).

Se l'ente partecipato è una fondazione, la quota di partecipazione è determinata in proporzione alla distribuzione dei diritti di voto nell'organo decisionale, competente a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività della fondazione. La corrispondente quota del risultato economico e del fondo patrimoniale della fondazione è rappresentata nel bilancio consolidato come quota di pertinenza di terzi, sia nello stato patrimoniale che nel conto economico, distintamente da quella della capogruppo, se lo statuto della fondazione prevede, in caso di estinzione, la devoluzione del patrimonio ad altri soggetti.

**RILEVATO** come, nell'ambito del quadro normativo sopra indicato, si richiede venga individuato alla data del 31 dicembre dell'esercizio di riferimento del bilancio consolidato:

- 1) il **Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP)**, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o imprese;
- 2) il **perimetro di consolidamento** del bilancio, ai sensi del punto 3.1 del principio contabile, secondo il quale possono non essere inseriti nel perimetro gli enti e le società del gruppo nei casi di:

a) *irrilevanza* (incidenza inferiore al 3% di ciascuno dei parametri inerenti il totale dell'attivo, il patrimonio netto ed il totale dei ricavi caratteristici);

In caso di esclusione per irrilevanza la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra citati, un'incidenza inferiore al 10% rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo.

b) *impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento*.

ATTESO che, la mappatura degli enti strumentali e società partecipate del Comune di Rieti è così composta:

N	Denominazione	Tipologia Giuridica	Percentuale di partecipazione	Attività svolta	Percentuale di partecipazione pubblica
1	Azienda Servizi Municipalizzati	SPA	60,00	La Società opera in tre Settori : mobilità, igiene e ambiente	<100
2	Acqua Pubblica Sabina (APS)	SPA	22,80	Gestione Servizio Idrico	100
3	Consorzio Industriale del Lazio	Consorzio	1,47	Il Consorzio promuove lo sviluppo delle attività industriali, artigianali, del commercio, del terziario e dei servizi, creando le condizioni per favorire l'insediamento di nuove attività produttive nel territorio regionale.	<100
4	Consorzio Sociale	Consorzio	62,00	Il Consorzio è lo strumento di gestione associata dei servizi socio assistenziali e socio sanitari nell'ambito territoriale del Distretto RI I di Rieti	100
5	Fondazione Flavio Vespasiano	Fondazione	25,00	Persegue per la Città di Rieti finalità di diffusione promozione e sviluppo dell'arte e dello spettacolo di prosa e musicale, della danza, di educazione musicale e di formazione professionale dei quadri artistici e tecnici, gestione di iniziative culturali	<100

				teatrali del museo comunale e della biblioteca comunale		
6	POLO UNIVERSITARIO Sabina Universitas	S.C per azioni	41,04	La società consortile ha lo scopo di promuovere l'istituzione di un polo universitario nel Comune di Rieti	<100	
7	Società Gestione Acquedotti in liquidazione	SPA	51,00	La società ha gestito il servizio idrico integrato di Rieti e la gestione è passata alla Soc. Acqua Pubblica Sabina SPA. La Società è stata posta in liquidazione		

**TENUTO CONTO** che i parametri relativi al conto economico e allo stato patrimoniale dell'esercizio 2021 del Comune di Rieti ai fini della determinazione delle soglie di irrilevanza sono i seguenti:

VOCE	DATI COMUNE	3% SOGLIA DI IRRILEVANZA PER L'ENTE
Totale attivo patrimoniale	Euro 288.121.891,85	Euro 8.643.656,76
Patrimonio netto	Euro 122.914.801,82	Euro 3.687.444,05
Totale dei ricavi caratteristici	Euro 57.182.285,59	Euro 1.715.468,57

**EFFETTUATA** la seguente ricognizione ai fini della identificazione del Gruppo Amministrazione Pubblica del perimetro di consolidamento del Comune di Rieti secondo le indicazioni di cui al citato principio contabile n.4 punto 2 in base al quale:

1. Non sono presenti organismi strumentali partecipati del Comune ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D-Lgs 118/2011
2. Costituiscono enti strumentali controllati del Comune ai sensi dell'art. 11 ter del D.Lgs 118/2011

ENTE /ATTIVITA' SVOLTA	% PARTECIPAZIONE COMUNE	% PARTECIPAZIONE PUBBLICA	CONSOLIDAMENTO SI/NO	CONSIDERAZIONI DI RILEVANZA
CONSORZIO SOCIALE	62	100	SI	Rilevanza per incidenza parametri >3%

3. Costituiscono enti strumentali partecipati del Comune ai sensi dell'art. 11 ter del D-Lgs 118/2011 le seguenti società:

ENTE/ ATTIVITA' SVOLTA	% PARTECIPAZIONE COMUNE	% PARTECIPAZIO NE PUBBLICA	CONSOLIDAMENTO	CONSIDERAZIONI DI RILEVANZA
Consorzio Industriale del Lazio	1,47	<100	SI	Rilevanza per incidenza parametri >3%
Fondazione Flavio Vespasiano	25	<100	NO	Irrilevanza per incidenza parametri<3%

4. Costituiscono Società Controllate dal Comune, ai sensi dell'art. 11 quater del D.lgs. 118/2011 le seguenti società:

ENTE /ATTIVITA' SVOLTA	% PARTECIPAZIONE COMUNE	% PARTECIPAZI ONE PUBBLICA	CONSOLIDAMENTO SI/NO	CONSIDERAZIONI DI RILEVANZA
Azienda Servizi Municipalizzati	60	< 100	SI	Rilevanza per incidenza parametri >3%
Società di Gestione Acquedotti S.p.A. in liquidazione	51	< 100	NO	Irrilevanza per incidenza parametri<3%

5. Costituiscono società partecipate del Comune ai sensi dell'art. 11 quinquies del D.Lgs 118/2011 le seguenti società:

ENTE /ATTIVITA' SVOLTA	% Partecipazione Comune	% Partecipazione pubblica	Consolidamento SI/no	Considerazioni di rilevanza
Acqua Pubblica Sabina SPA	22,80	100	SI	Rilevanza per incidenza parametri >3%
Polo Universitario Sabina Universitas S.C. per Azioni	41,04	<100	NO	Irrilevante per incidenza parametri <3%

**RITENUTO** conseguentemente di definire l'elenco degli organismi, degli enti e delle società incluse nel perimetro di consolidamento ai fini della predisposizione del bilancio consolidato riferito all'ESERCIZIO 2021

Perimetro di consolidamento alla data del 31/12/2021

Enti strumentali controllati

<u>N</u>	<u>denominazione</u>	<u>Totale attivo - rilevanza</u>	<u>Patrimonio netto rilevanza</u>	<u>Totale ricavi caratteristici</u>	<u>Quota partecipazione</u>
1	Consorzio sociale	€ 9.057.316,53	€ 5.684.224,13	€ 3.337.596,09	62

Enti strumentali partecipati

<u>N</u>	<u>denominazione</u>	<u>Totale attivo - rilevanza</u>	<u>Patrimonio netto rilevanza</u>	<u>Totale ricavi caratteristici</u>	<u>Quota partecipazione</u>
1	Consorzio Industriale del Lazio	€ 200.292.497	€ 27.386.344	€ 21.078.870	1,47

Società Controllate

<u>N</u>	<u>denominazione</u>	<u>Totale attivo - rilevanza</u>	<u>Patrimonio netto rilevanza</u>	<u>Totale ricavi caratteristici</u>	<u>Quota partecipazione</u>
1	Azienda Servizi Municipalizzati SPA	€ 21.119.267,00	€ 6.941.737,00	€ 22.164.444,00	60

Società partecipate

<u>N</u>	<u>denominazione</u>	<u>Totale attivo - rilevanza</u>	<u>Patrimonio netto rilevanza</u>	<u>Totale ricavi caratteristici</u>	<u>Quota partecipazione</u>
1	Acqua Pubblica Sabina SPA	€ 80.727.174,00	€ 7.592.897,00	€ 33.824.661,00	22,80

**PRESO ATTO** della D.C.C n. 41 del 30/08/2022 “Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2021 ai sensi dell'art. 227, d.lgs. n. 267/2000 e della relazione illustrativa di rendiconto sulla gestione 2021”;

VISTI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione di cui al presente provvedimento resi dal responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, dal responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;

### PROPONE

1. **DI RITENERE** le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **DI APPROVARE**, ai sensi del D.Lgs 118/2011 e del principio contabile all. 4/4, l'elenco degli organismi, enti e società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Rieti:

#### GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP)

N.	Denominazione	Classificazione	% di partec.	Consolidamento (SI/NO)
1	Azienda Servizi Municipalizzati S.p.A.	Società controllata	60,00	SI
2	Acqua Pubblica Sabina S.p.A.	Società partecipata	22,80	SI
3	Consorzio Industriale del Lazio	Ente strumentale partecipato	1,47	SI
4	Consorzio Sociale	Ente strumentale controllato	62,00	SI
5	Fondazione Flavio Vespasiano	Ente strumentale partecipato	25,00	NO
6	Polo Universitario Sabina Universitas S.c. per azioni	Società partecipata	41,04	NO
7	Società Gestione Acquedotti S.p.A. in liquidazione	Società controllata	51,00	NO

3. **DI APPROVARE** altresì, ai sensi del punto 3.1 del principio contabile all. 4/4 al D.Lgs. 118/2011 l'elenco degli organismi, enti e società che compongono il perimetro di consolidamento ai fini della predisposizione del bilancio consolidato, dando atto che sono stati esclusi i soggetti il cui bilancio è irrilevante ai sensi del citato punto 3.1 del principio contabile all. 4/4:

#### PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO ALLA DATA DEL 31/12/2019:

N.	Denominazione	Classificazione	% di partec.
1	Azienda Servizi Municipalizzati S.p.A.	Società controllata	60,00
2	Acqua Pubblica Sabina S.p.A.	Società partecipata	22,80
3	Consorzio Industriale del Lazio	Ente strumentale partecipato	1,47
4	Consorzio Sociale	Ente strumentale controllato	62,00

4. **DI DARE ATTO** che il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Paola De Biaggio;
5. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento agli organismi, ente e società incluse nel perimetro di consolidamento.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
FINANZE E PATRIMONIO  
Dott.ssa Paola De Biaggio**

## **LA GIUNTA COMUNALE**

ESAMINATA la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dal Dirigente del settore;

VISTO l'art.48 del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.

VISTI i pareri favorevoli di cui all'art. 49 comma 1 D.Lgs. n. 267/2000 che si allegano alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;

Con voti favorevoli, legalmente espressi

### **D E L I B E R A**

1. di prendere atto della proposta di deliberazione, di cui all'oggetto in premessa richiamato, approvandola integralmente;
2. di dare atto che della presente deliberazione sarà data comunicazione ai Capigruppo, ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.

## **LA GIUNTA COMUNALE**

In considerazione dell'urgenza che riveste l'adempimento, con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi

### **D E L I B E R A**

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

**SETTORE III - Ragioneria**

**IL DIRIGENTE**

*Sulla presente proposta di deliberazione avente ad oggetto*

**INDIVIDUAZIONE DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DEL PERIMETRO  
DI CONSOLIDAMENTO ESERCIZIO 2021. ART. 11-BIS DEL D.LGS. 118/2011 E PRINCIPIO  
CONTABILE ALLEGATO 4/4 CONCERNENTE IL BILANCIO CONSOLIDATO**

*“si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs 267/2000 parere  
FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione  
amministrativa”;*

Comune di Rieti, lì 06/10/2022

**Il Dirigente del Settore  
Dott.ssa Paola De Biaggio**

---

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DE BIAGGIO PAOLA

CODICE FISCALE: TINIT-DBGPLA70D60E472U

DATA FIRMA: 06/10/2022 09:07:12

IMPRONTA: 323838306163396130646666162636133303637363732353436343730393334346664343066333963

---

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

**SETTORE: FINANZIARIO**

**DIRIGENTE**

*Sulla presente proposta di deliberazione avente ad oggetto*

**INDIVIDUAZIONE DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DEL PERIMETRO  
DI CONSOLIDAMENTO ESERCIZIO 2021. ART. 11-BIS DEL D.LGS. 118/2011 E PRINCIPIO  
CONTABILE ALLEGATO 4/4 CONCERNENTE IL BILANCIO CONSOLIDATO**

✓ **PARERE DOVUTO:**

**1. PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:**

*“Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile”.*

Comune di Rieti, li 06/10/2022

Il Responsabile del Settore Finanze e patrimonio

**Dott.ssa Paola De Biaggio**

---

---

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DE BIAGGIO PAOLA

CODICE FISCALE: TINIT-DBGPLA70D60E472U

DATA FIRMA: 06/10/2022 09:06:50

IMPRONTA: 32383830616339613064666162636133303637363732353436343730393334346664343066333963

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Sindaco  
f.to Sinibaldi Daniele



Il Segretario Generale  
f.to Dott ssa Giosy Pierpaola  
Tomasello

---

**REFERATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO**  
(Artt. 124 e 125 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267)

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art 32 della Legge 18/06/2009 n.69, in data odierna viene pubblicata all'Albo Pretorio on line dal giorno 07/10/2022, per 15 giorni consecutivi.

Si dà atto che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 viene trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari.

Rieti 07/10/2022



L'addetto di segreteria  
f.to (Graziella Principessa)

---

Per copia conforme all'originale

Rieti 07/10/2022



L' addetto di Segreteria  
(Graziella Principessa)

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PRINCIPESSA GRAZIELLA

CODICE FISCALE: TINIT-PRNGZL57T64G764L

DATA FIRMA: 07/10/2022 13:06:38

IMPRONTA: 36356262366131343239373733336233613637653938623538343366383363646630383366373534